

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1423

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TAMPONI, LADU, CAMO, BEDIN,
COVIELLO, ZANOLETTI e PINTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 1995

Modifica della legge 22 marzo 1908, n. 105, in materia di
abolizione del lavoro notturno dei forni

ONOREVOLI SENATORI. -- Il problema della panificazione notturna è complesso per le tante sfaccettature che presenta in quanto va ad incidere profondamente su un numero notevole di interessi contrastanti.

Da una parte c'è l'esigenza dei rivenditori e dei consumatori che reclamano pane fresco ogni mattina e che quindi condizionano il lavoro degli addetti alla panificazione che di fatto si trovano nella necessità di dovere assecondare le richieste del mercato pena la chiusura dell'attività in un clima di forte concorrenza.

Chi gestisce una piccola azienda a carattere familiare ed artigianale, senza dipendenti, di solito ha minori difficoltà ad affrontare il problema del lavoro notturno perchè non deve pagare i propri dipendenti con tariffe salate, non deve affrontare le difficoltà che nascono in materia di riposo settimanale e festivo, di ferie e così via.

Oltre alla distinzione fra piccole aziende di panificatori, con o senza dipendenti, c'è da tenere presente la diversa strutturazione delle grosse aziende del settore, di tipo industriale, che riescono a diluire meglio i costi derivanti dal lavoro notturno.

Nell'ambito poi di queste ultime aziende c'è un interesse di fatto al divieto di lavoro notturno di panificazione di alcune aziende specializzate nei cosiddetti prodotti «precotti»; il prodotto precotto dopo una veloce cottura è pronto sul mercato ed è «fresco», mentre senza il lavoro notturno le piccole aziende non hanno altro da offrire che pane «raffermo».

I problemi sono di vecchia data, e risalgono all'inizio del secolo quando ancora il lievito veniva prodotto direttamente dal panificatore e l'odierna tecnologia non era neppure pensabile.

L'articolo 1 della legge 22 marzo 1908, n. 105, vietava il lavoro notturno nelle aziende di panificazione fra le ore 21 e le 4, fatta eccezione per la giornata del sabato.

Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza n. 21 del 1964, sostenne che il divieto di lavorare fino alle 4 del mattino nel settore della panetteria costituisce, come tale, una legittima politica economica e sociale, conforme agli obiettivi di interesse generale, perseguiti dallo Stato.

Anche la Corte di cassazione ha posto in evidenza il fatto che, in assenza di un divieto generalizzato al lavoro notturno, nei panifici si verificherebbe una spinta forte al lavoro notturno di titolari dell'azienda e dei loro dipendenti per mettersi in regola con i concorrenti produttori di pane fresco.

In realtà già la citata legge del 1905, agli articoli 2 e 3, prevedeva la concessione di deroghe al divieto del lavoro notturno in occasione di festività particolari, di maggiore affluenza di persone in certe zone turistiche in determinati periodi dell'anno: pertanto tale divieto di fatto poteva essere eluso.

A questo punto, in presenza di tecnologie moderne per cui i controlli sul prodotto si possono effettuare non necessariamente di notte purchè prima della commercializzazione degli stessi, seguendo anche un indirizzo moderno di liberalizzazione di ogni attività nei limiti del ragionevole, ci sembra opportuno rinviare la disciplina di una materia così delicata alla decisione degli stessi operatori del settore di panificazione, che poi sono i veri destinatari della normativa, rappresentati dalle loro associazioni di categoria.

Quanto al problema delle sanzioni è chiaro che esso sarà direttamente collegato al futuro accordo della categoria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli orari di lavoro nelle aziende per la produzione del pane e nelle pasticcerie, e le eventuali limitazioni al lavoro notturno, sono disciplinati dagli accordi sindacali di categoria.

2. La vigilanza in ordine al rispetto degli accordi di cui al precedente comma 1, resta disciplinata dall'articolo 6 della legge 22 marzo 1908, n. 105, e successive modificazioni.

3. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 della citata legge n. 105 del 1908, e successive modificazioni, sono abrogati.

